

nuovo modello professionale di difesa anno per anno sia nell'ambito del triennio compreso nel bilancio pluriennale (da 43 miliardi nel 2000 a 618 nel 2002), sia negli esercizi successivi, fino a pervenire ad una spesa annua a regime di 1.096 miliardi annui a partire dal 2020.

Per quanto riguarda gli oneri ricadenti nel triennio, la copertura è regolarmente effettuata a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa.

Per gli anni successivi (dal 2003 al 2020) è previsto che qualora il tasso di incremento degli oneri - indicati, come si è detto, anno per anno da una apposita tabella allegata alla legge - risulti superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria, la legge finanziaria debba quantificare (ai sensi dell'art. 11 comma 3 lett. i della legge 468) la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.

Il descritto meccanismo presenta nel caso di specie aspetti innegabilmente positivi: si tratta infatti di una riforma di ampio respiro che richiede comunque tempi lunghi per la sua attuazione, con la conseguente necessità di trovare soluzioni anche normative per la copertura dei relativi oneri; inoltre, con la chiara indicazione nel testo legislativo di tali oneri per ciascuno degli esercizi compresi nel ventennio previsto per l'entrata a regime delle nuove disposizioni si è comunque raggiunta una maggiore trasparenza; infine, a partire dal quarto anno, l'aumento è progressivo e lo scostamento di ciascun esercizio rispetto al precedente non è troppo rilevante.

Tuttavia, è parimenti innegabile che si è così introdotto un forte vincolo alla politica di bilancio per tutti gli esercizi successivi al triennio, vincolo che supera quello, già rilevante, che pone ogni spesa permanente il cui onere a regime sia pari a quello

dell'ultimo anno del triennio compreso nel bilancio pluriennale. Pur tenendo conto che di fronte a rilevanti scostamenti il programma di spesa potrà essere modificato con nuovi interventi legislativi, resta il fatto che si tratta esclusivamente di spese di personale, per la cui copertura le future manovre di bilancio dovranno farsi carico non solo di non poter disporre dell'eventuale aumento del prodotto, ma di dover comunque coprire una spesa corrente in lievitazione.

Per di più, anche se l'incremento della spesa di ciascun esercizio rispetto al precedente non è relevantissimo, esso nella media del primo decennio è comunque vicino al 5 per cento annuo, al di là pertanto dell'incremento medio del prodotto negli ultimi esercizi.

In sostanza, si tratta di valutare se nella fattispecie si sia in presenza di quell'"apprezzabile scostamento" tra onere massimo nel triennio e onere a regime, che la Corte costituzionale ha assunto come parametro di ragionevolezza della copertura al fine di salvaguardare il tendenziale equilibrio tra entrate e spese: se si ha infatti riguardo allo scostamento progressivo da un esercizio all'altro, l'andamento non può essere definito marcatamente crescente, ma non può non tenersi conto che l'onere finale a regime, sia pure dopo un cospicuo numero di esercizi, è quasi doppio rispetto a quello dell'ultimo anno del triennio.

Un valido criterio potrebbe essere quello – già contenuto in un disegno di legge di modifica della disciplina contabile (A.C. 2732), ma mai approvato – dell'obbligo, per le leggi che determinano spese obbligatorie eccedenti a regime il 10% dell'onere previsto per l'ultimo degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale, di stabilire meccanismi integrativi idonei a garantire la copertura della differenza tra i due oneri.

In subordinata, sarebbe stata almeno opportuna quella rappresentazione dei prevedibili scenari della finanza pubblica e quella motivata valutazione, almeno di massima, della compatibilità con i suoi obiettivi e vincoli nel periodo successivo al bilancio pluriennale, che la Corte ha sempre auspicato per tutte le spese obbligatorie di carattere permanente finanziariamente rilevanti: ciò tanto più se si considera che nel caso di specie la quota di oneri afferente l'esercizio 2000, che è l'unico in cui i saldi non sono definiti a livello soltanto programmatico, è di soli 43 miliardi a fronte di un onere a regime di 1090 miliardi annui e che la quantificazione degli oneri stessi, secondo quanto osservato nel precedente paragrafo, non è ispirata a criteri di particolare cautela.

13. Legge n. 343 del 23 novembre - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 256/2000, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca".

La legge in oggetto, che per quanto riguarda gli aspetti relativi alla quantificazione dei vari oneri è stata già oggetto di osservazioni nel precedente paragrafo, contiene varie previsioni di spesa cui si fa fronte con diverse modalità di copertura.

L'onere più rilevante (330 miliardi nel 2000), derivante dalla riduzione temporanea dell'accisa sul gasolio per autotrazione, è coperto mediante utilizzazione di quota parte del maggior gettito dell'IVA (già utilizzato a copertura di precedenti provvedimenti legislativi) connesso all'aumento del prezzo industriale dei prodotti petroliferi: tale aumento avrebbe determinato una situazione di emergenza economico-finanziaria in base alla quale, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 488/99, può derogarsi alla regola dell'intera utilizzazione in riduzione del saldo netto da finanziare

dell'eventuale maggior gettito che si realizzi rispetto alle previsioni della legislazione vigente.

La citata copertura desta talune perplessità.

In primo luogo, sotto il profilo quantitativo, mentre le riduzioni dell'accisa previste dall'art. 1 appaiono operanti in ogni caso, in quanto dalla legge scaturiscono diritti soggettivi attuali in capo ai beneficiari, il maggior gettito dell'IVA che dovrebbe compensarle presenta aspetti di incertezza connessi al suo carattere previsionale, che sconta per di più un andamento dei prezzi dei carburanti in costante aumento nell'ultima parte dell'anno: in tale situazione, si ritiene che sarebbe stata necessaria quanto meno l'espressa previsione di un monitoraggio sull'operatività del meccanismo comparativo adottato.

In secondo luogo, sotto il profilo dei principi contabili, non è stato chiarito come tali entrate possano essere ancora disponibili, e cioè non contabilizzate nel bilancio a legislazione vigente nel quadro risultante dalla legge di assestamento, nell'ambito della quale sono stati inseriti relevantissimi aumenti del gettito IVA.

In ogni caso, infine, non è stato neppure chiarito se le maggiori entrate IVA connesse all'aumento del prezzo dei carburanti siano state o meno escluse dalla quantificazione del complessivo maggiori gettito atteso per il 2000 utilizzato a copertura del D.L. 268/2000, convertito con legge n. 354 del 23 novembre, collegato alla manovra di bilancio e già esaminato nel precedente paragrafo 1.

14. Legge n. 356 del 30 novembre – “Disposizioni riguardanti il personale delle forze armate e delle forze di polizia”.

Come per la legge n. 331 di cui al precedente punto 3), anche per la legge in oggetto si è posto il problema della copertura di un onere che a regime supera

largamente il livello dell'ultimo esercizio compreso nel bilancio pluriennale ed è stato risolto in maniera completamente difforme dalla precedente.

Si tratta di benefici economici concessi al personale delle forze armate e di polizia in possesso di determinate anzianità a cui vengono riconosciute talune anzianità pregresse (art. 1, 2 e 3 primo comma), benefici di parte applicabili immediatamente ed in parte soltanto dalle date in cui il personale militare interessato maturerà i prescritti requisiti, e cioè rispettivamente dal 2009 e dal 2023.

La quantificazione dei benefici stessi - ed in particolare di quelli derivanti dall'art. 2 (personale delle forze armate) -, contenuta in una nota tecnica, è stata operata in modo globale e pertanto mancano elementi di valutazione per verificare la congruità degli oneri dichiarati: questi ultimi assommano a 21,8 miliardi per il 1999 e a 16,2 miliardi per il 2000, a 17,6 miliardi annui dal 2001 al 2008, a 37,7 miliardi annui dal 2009 al 2022 e infine a 45,5 miliardi annui a regime a decorrere dal 2023.

La relativa copertura è stata operata fino a tutto il 2001 in base alle effettive esigenze di spesa e a valere sull'apposito accantonamento del fondo speciale di parte corrente, mentre a decorrere dal 2002 si è fornita copertura all'intero onere a regime (operante dal 2023) utilizzando in difformità - per la differenza rispetto all'onere relativo al 2001 (27,8 miliardi) - un accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al ministero dei trasporti e della navigazione: tale accantonamento sarà effettivamente utilizzato in parte dal 2008 ed in parte addirittura dal 2023.

Come si vede, la soluzione applicata è esattamente opposta alla precedente: mentre infatti in quest'ultima c'è un sostanziale rinvio alla futura manovra per la copertura di una parte della spesa, qui invece le risorse apprestate superano per un certo numero di anni le esigenze finanziarie.

Indubbiamente, sotto il profilo del rispetto delle regole contabili e sotto quello della tenuta dei saldi – nei limiti ovviamente della congruità della quantificazione degli oneri e delle incertezze connesse alla proiezione degli stessi in un periodo di tempo così lungo, incertezze del resto comuni a tutte le spese di carattere permanente - quest'ultima soluzione appare più corretta, anche se è innegabile che ad essa si connette la rinuncia all'utilizzazione di risorse esistenti.

La legge in argomento prevede poi una serie di altri oneri, sulla cui copertura non si ha nulla da osservare, ad eccezione dell'onere permanente di circa 1,7 miliardi annui per varie estensioni normative al personale dirigente (art. 4) che, a partire dal 2001, viene coperto mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 19 comma 2, secondo periodo della legge 488/99 (legge finanziaria per il 2000); tale riduzione riguarda il rifinanziamento per un triennio di fondi destinati alla copertura di procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e per il personale dirigente appunto dalle forze armate e delle forze di polizia.

Anche qui, come in altri casi analoghi, essendo la riduzione riferita a rifinanziamenti di carattere generale, manca la necessaria indicazione della precedente specifica finalizzazione della spesa e della conseguente modifica dell'originario programma di spesa.

Infine, l'art. 8 contiene una delega al Governo per l'emanazione – senza oneri a carico del bilancio dello Stato – di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 200 e 201 del 1995, relativi al riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ivi compreso anche il riordino dei trattamenti economici e la loro omogeneizzazione.

Come più volte sottolineato, sia nel caso in cui le deleghe contengano una clausola di neutralità finanziaria, sia nel caso in cui prevedano specifici stanziamenti,

qualora dalla normazione delegata scaturiscano diritti soggettivi o comunque oneri non modulabili discrezionalmente, i connessi obblighi finanziari possono vanificare il riferimento a risorse predeterminate, anche se indicate quale limite massimo di spesa.

L'obbligo di presentazione della relazione tecnica a corredo degli schemi dei decreti legislativi, ora sancito dall'art. 3 della legge n. 208 del 1999, consente certamente un maggiore controllo, ma appare anche opportuno, specie nei casi, come quello di cui trattasi, in cui si verte in materia di personale e di organizzazione, prevedere l'automatica attivazione di un monitoraggio per gli effetti di cui all'art. 11 ter comma 7 della legge n. 468.

In ogni caso, si ritiene che la relazione tecnica degli schemi dei decreti legislativi – alla cui valutazione la Corte resta, come è noto, estranea –, oltre l'esame dei nuovi oneri diretti, debba contenere anche la dimostrazione analitica che le norme di attuazione non comportino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

15. Legge n. 365 dell'11 dicembre – "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 279/2000, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000".

La legge in oggetto ha già formato oggetto di esame nel precedente paragrafo sotto il profilo delle tecniche di quantificazione degli oneri.

Per quanto riguarda la relativa copertura, il numero e la varietà delle disposizioni di spesa contenute nella legge hanno determinato l'adozione di una vasta tipologia di modalità, che comprende il ricorso ad accantonamenti dei fondi speciali sia di parte corrente che di parte capitale, in più casi la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa ed infine anche, in modesta misura, il ricorso a forme di copertura diverse di quelle indicate dalle legge 468.

Appare pertanto opportuno esaminare partitamente i seguenti casi, in cui le modalità utilizzate danno luogo ad osservazioni:

A) l'art. 1 comma 7 prevede un onere di 25 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per la predisposizione di un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici nel territorio nazionale.

La relativa copertura è disposta per i due citati esercizi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la protezione civile così come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 2000. A tale riguardo, si richiamano le osservazioni critiche più volte formulate in tutti i casi di cui manchi la precedente specifica finalizzazione della spesa che viene ridotta e la conseguente modifica dell'originario programma di spesa delle risorse già disponibili.

Inoltre, per coprire i costi gli funzionamento e di gestione del programma di cui sopra a partire dal 2003, si fa ricorso ai fondi volti ad assicurare il funzionamento del servizio meteorologico nazionale: in tal modo un onere permanente – peraltro non quantificato – viene coperto con fondi di bilancio, operazione non consentita dalle norme contabili.

B) gli articoli 4, 4 bis, 5 comma 4 e 5 bis comma 3 prevedono una serie di benefici non quantificati, la cui copertura è a carico delle disponibilità (indicate in relazione tecnica solo per l'art. 4, in quanto le altre disposizioni sono state inserite nel procedimento di conversione e non risultano corredate di relazione tecnica) di cui a varie ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

Oltre alla mancanza di quantificazione dei relativi oneri, non è fornita alcuna indicazione sulla disponibilità di tali fondi in relazione alle finalità cui essi erano destinati sulla base della legislazione vigente. In sostanza, la modalità di copertura adottata appare in astratto analoga alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa,

ma in concreto non ne possiede i requisiti stabiliti dalle norme contabili a tutela dell'effettività della copertura.

C) L'art. 4-ter dispone uno studio preliminare agli interventi sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, i cui oneri non vengono né quantificati né coperti.

D) L'art. 6-bis prevede la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di personale assunto dalle autorità di bacino di rilievo nazionale. Tale trasformazione può comportare oneri aggiuntivi non quantificati, tanto più che la norma non richiama il disposto dell'art. 39 della legge 449/97 in materia di programmazione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, richiamo la cui esigenza era stata sottolineata dalla Commissione bilancio della Camera.

E) L'art. 6-ter pone direttamente a carico dei bilanci di regioni ed enti locali gli oneri, non quantificati, relativi alla trasformazione in tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato senza indicarne la relativa copertura come prescritto dall'art. 27 della legge 448.

Analoga fattispecie ricorre per gli oneri connessi ai contributi previsti per i proprietari di immobili danneggiati dall'alluvione del 1994 in Piemonte, parte dei quali è posta a carico dei Comuni interessati.

F) L'art. 7 bis comma 2 dispone la copertura dell'incremento di 100 miliardi del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale a valere sulle disponibilità, di cui all'art. 2 comma 1 della legge 35/95, giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

Al riguardo, oltre al fatto che, come è risultato nella discussione parlamentare, le disponibilità sono inferiori all'importo dello stanziamento, non viene fornito alcun elemento circa eventuali destinazioni delle disponibilità stesse ovvero circa i motivi dell'esistenza di disponibilità prive di destinazione.

16. Legge n. 376 del 14 dicembre - "Disciplina della tutela delle attività sportive e della lotta contro il "doping".

Gli oneri connessi alle norme della legge in argomento, quantificati nella spesa permanente di 3 miliardi annui, sono posti a carico del CONI, che viene contestualmente esentato (art. 4 u.c.) dalle attività in materia di controlli sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.

Non appare però chiaro se vi sia una effettiva neutralità finanziaria per il CONI, anche perché la compensazione dei precedenti oneri con i nuovi non è ricavabile dal testo della legge; in ogni caso, ne appare impropria l'utilizzazione per spese obbligatorie di carattere permanente.

Non è infine chiaro - anche per l'assoluta mancanza di informazioni al riguardo - se dal disposto dell'art. 5, che demanda alle Regioni la programmazione di attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, possano derivare nuovi oneri per le Regioni stesse.

17. Legge n. 385 del 14 dicembre - "Nuove norme in materia di integrazione del trattamento al minimo".

Parte degli oneri di carattere permanente recati dalla legge per le finalità in oggetto, pari a 50 miliardi annui a regime, vengono imputati al Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dalla tab. D della legge finanziaria per il 2000 (legge 488/99), mediante riduzione della relativa autorizzazione di spesa.

Oltre alla consueta osservazione relativa alla necessità che le riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa indichino specificamente la singola spesa da ridurre e diano conto dei motivi della connessa modifica al programma di spesa o, in mancanza del programma stesso, dei motivi della riutilizzazione delle risorse disponibili a

legislazione vigente, va rilevato nel caso in specie che il ricorso al rifinanziamento disposto nella tab. D allegata alla legge finanziaria - rifinanziamento di natura annuale, come indicato nell'art. 11 comma 3 lett. f) dalla legge 468 - non appare coerente con la copertura di una spesa permanente di carattere obbligatorio.

In tal modo, inoltre, si finanzia una spesa di natura corrente (integrazione al trattamento minimo) con risorse di parte capitale, quali per definizione quelle allocate nella tab. D.

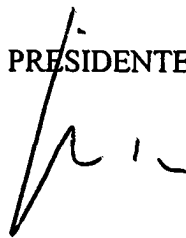
La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) 73 schede analitiche delle tipologie di copertura.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



Depositata in Segreteria il **8 MAR. 2001**

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA, **8 MAR. 2001**



IL DIRIGENTE

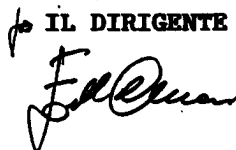


TAVOLA I

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2000

N.	LEGGE (a) N.	DATA	GAZZ. UFF. N.	DATA	CONVER- SIONE D.L. n.	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
1	242	18 ago. 00	204	1 set. 00		1-2	Gov.
2	243	22 ago. 00	204	1 set. 00		3	Gov.
3	244	22 ago. 00	204	1 set. 00		4	Gov.
4	245	18 ago. 00	205	2 set. 00			Gov.
5	246	10 ago. 00	206	4 set. 00		5-9	Gov.
6	247	14 ago. 00	206	4 set. 00		10	Gov.
7	248	18 ago. 00	206	4 set. 00			Gov.
8	249	10 ago. 00	207	5 set. 00		11	Gov.
9	250	10 ago. 00	208	6 set. 00			Parl.
10	251	10 ago. 00	208	6 set. 00			Parl.
11	252	10 ago. 00	210	8 set. 00		12	Gov.
12	275	6 ott. 00	235	7 ott. 00	220/00		Gov..
13	285	9 ott. 00	242	16 ott. 00		13	Gov.
14	288	9 ott. 00	244	18 ott. 00		14	Gov.
15	290	11 ott. 00	245	19 ott. 00		15-17	Gov.
16	293	9 ott. 00	246/S.O.	20 ott. 00			Gov.
17	300	29 set. 00	250	25 ott. 00			Gov.
18	304	27 ott. 00	253	28 ott. 00	238/00	18-19	Gov.
19	305	27 ott. 00	253	28 ott. 00	239/00	20	Gov.
20	306	27 ott. 00	253	28 ott. 00	240/00	21-23	Gov.
21	317	23 ott. 00	257/S.O.	3 nov. 00			Gov.
22	321	10 ott. 00	261	8 nov. 00			Gov.
23	322	10 ott. 00	261	8 nov. 00		24	Gov.
24	323	24 ott. 00	261	8 nov. 00			Parl.
25	325	3 nov. 00	262	9 nov. 00			Parl.
26	326	7 nov. 00	264	11 nov. 00			Parl.
27	327	7 nov. 00	265	13 nov. 00			Gov.
28	328	8 nov. 00	265/S.O.	13 nov. 00		25-26	Parl.
29	331	14 nov. 00	269	17 nov. 00		27	Gov.
30	336	20 nov. 00	273	22 nov. 00			Parl.
31	338	14 nov. 00	274	23 nov. 00		28-29	Gov.
32	340	24 nov. 00	275	24 nov. 00			Gov.
33	342	21 nov. 00	276/S.O.	25 nov. 00		30-35	Gov.
34	343	23 nov. 00	276	25 nov. 00	265/00	36-44	Gov.
35	344	23 nov. 00	277	27 nov. 00	266/00		Gov.
36	348	15 nov. 00	278	28 nov. 00			Gov.
37	350	15 nov. 00	279	29 nov. 00		45	Gov.
38	352	20 nov. 00	280	30 nov. 00			Parl.
39	353	21 nov. 00	280	30 nov. 00		46-47	Parl.
40	354	23 nov. 00	280	30 nov. 00	268/00	48-51	Gov.

(segue)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	LEGGE (^a) N.	DATA	GAZZ. UFF. N.	DATA	CONVER- SIONE D.L. n.	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
41	356	30 nov. 00	283	4 dic. 00		52-56	Gov.
42	360	2 dic. 00	286	7 dic. 00			Gov.
43	364	15 nov. 00	288/S.O.	11 dic. 00			Gov.
44	365	11 dic. 00	288	11 dic. 00	279/00	57-65	Gov.
45	371	11 dic. 00	292	15 dic. 00		66	Gov.
46	372	14 dic. 00	292	15 dic. 00	291/00		Gov.
47	376	14 dic. 00	294	18 dic. 00		67	Parl.
48	379	14 dic. 00	295	19 dic. 00			Parl.
49	381	11 dic. 00	296	20 dic. 00		68-69	Parl.
50	382	22 dic. 00	298	22 dic. 00	295/00	70	Gov.
51	383	7 dic. 00	300	27 dic. 00		71	Parl.
52	384	11 dic. 00	301	28 dic. 00		72	Parl.
53	385	14 dic. 00	301	28 dic. 00		73-74	Parl.
54	386	23 dic. 00	301	28 dic. 00	311/00		Gov.
55	388	23 dic. 00	302/S.O.	29 dic. 00			Gov.
56	389	23 dic. 00	302/S.O.	29 dic. 00			Gov.

(a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

(b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2000

Numero legge	(importi in milioni)				Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
	1999	2000	2001	2002		
242		34.663	83.385	11.133		
243	771	746	771	771		771
244	15		15			15 ^{b)}
246		109.000	126.380	93.900		93.900
247		340.000				
249	12.000					
252		3.500	1.500	1.500		
285		5.000	130.000	120.000	a)	
288		6.700	10.000	13.300		13.300
290		1.059.333	356.000	356.000		356.000
304		10.537	6.000	6.000	a)	
305		21.784				
306		111.500	124.500	183.000		
322		9	9	9		9
328		106.700	781.500	942.500		c)
331		43.000	362.000	618.000		1.096.000 ^{d)}
338		60.000	61.000	62.000	a)	
342		42.600	3.824.850	3.362.400		3.765.000 ^{e)}
343		452.035				
350		337	331	337		337
353		23.000	20.000	20.000		c)
354		13.797.000				
356	21.833	18.163	27.289	19.587		47.421 ^{f)}
365		151.600	131.600	31.600		31.600
371	1.000	1.000	1.000			
376		3.000	3.000	3.000		3.000
381		600	600	600	a)	100
382		100.000				
383		10.000	98.962	73.962		73.962
384		4.000	4.000	4.000		
385		68.000	80.000	80.000		80.000
totale	35.619	16.583.807	6.234.692	6.003.599		

a) gli oneri pluriennali sono indicati nelle rispettive schede

b) ad anni alterni

c) oneri da determinare nella legge finanziaria

d) l'onere indicato è quello a regime dal 2020. Per quanto riguarda gli esercizi dal 2003 al 2019 gli oneri previsti sono i seguenti: 649 mld. 2003; 681 mld. 2004; 717 mld. 2005; 752 mld. 2006; 790 mld. 2007; 830 mld. 2008; 871 mld. 2009; 915 mld. 2010; 960 mld. 2011; 978 mld. 2012; 997 mld. 2013; 1.013 mld. 2014; 1.031 mld. 2015; 1.045 mld. 2016; 1.060 mld. 2017; 1.078 mld. 2018; 1.093 mld. 2019; 1.096 mld. dal 2020.

e) l'onere indicato è quello a regime dal 2004. Per quanto riguarda il 2003, si rinvia alle osservazioni contenute nel testo.

f) l'onere indicato è quello a regime dal 2023. Per quanto riguarda gli esercizi fino al 2008, l'onere previsto di 18.587 milioni annui; per gli esercizi dal 2009 al 2022 di 39.651 milioni annui.

**QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA
SETTEMBRE-DICEMBRE 2000**

(importi in milioni)

	1999	2000	2001	2002	Totale	%
Fondi speciali:						
parte corrente	35.619	1.977.738	1.966.786	2.529.443	6.509.586	22,56
conto capitale		316.000	285.000	311.500	912.500	3,16
	35.619	2.293.738	2.251.786	2.840.943	7.422.086	25,72
Riduzione precedenti autorizzazioni spesa		136.285	242.656	142.656	521.597	1,81
Nuove o maggiori entrate			3.737.250	3.017.000	6.754.250	23,41
Altre forme di copertura		14.153.784	3.000	3.000	14.159.784	49,07
Totale	35.619	16.583.807	6.234.692	6.003.599	28.857.717	100,00

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 18 agosto 2000, n. 242

Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado.

Articolo 3 Comma 1 lett. a)

Oggetto della disposizione:
Norma di copertura.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

I ANNO --> 2000	Importo....23.878
II ANNO --> 2001	Importo....83.385
III ANNO --> 2002	Importo...11.133

CORR. TEMP.